

## **TI\_GERICHTE 38.2005.16 vom 22. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2005.16\\_d20041222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.16_d20041222)

FR: TI\_GERICHTE 38.2005.16 du 22 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 38.2005.16 del 22 dicembre 2004

### **Regeste**

sospensione corretta di 10 giorni per mancate e insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi di un mandato di consulenza. Il chiaro tenore del contratto indica infatti che la durata era determinata e che il posto di responsabile di una nuova ditta - che non è poi stata fondata - non era garantito

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter, Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (...) " Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi. In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea. Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l'annuncio al collocamento, ritenute

insufficienti e che aveva ommesso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l'Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall'assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato: " (...) Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis). Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)." La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186). A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74), il TCA ha ricordato che: " Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)." 2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003 ; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01), nella quale ha osservato: " Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

## **E. 2**

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l'annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo). 2.9. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato: " b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der

Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis. Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe. c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermassen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b). d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 III S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen. e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. i lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233) Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato: " Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a. a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechtens und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.&.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incanto che l'assicurato, dopo aver beneficiato di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dal 1° ottobre 2003 al 20 giugno 2004 (cfr. doc. 1, 2), ha iniziato, il 21 giugno 2004, un'attività lavorativa, a tempo pieno, quale consulente in territorio svizzero per la \_\_\_\_\_, in vista della costituzione della società \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A). Il 26 ottobre 2004 il ricorrente si è riannunciato presso l'URC di \_\_\_\_\_ a titolo cautelativo, in quanto, come risulta dal verbale allestito in occasione del colloquio di reinscrizione del 2 novembre 2004, a breve termine avrebbe

ricevuto la risposta definitiva relativa all'assunzione presso la ditta \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 1). Egli ha comunque indicato di essere alla ricerca di un'occupazione quale direttore d'azienda, consulente del personale, direttore del personale (cfr. doc. 1). L'insorgente, a seguito della comunicazione del 12 novembre 2004 da parte della \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di rinviare a data da stabilirsi la fattibilità della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. C), ha poi confermato la propria reiscrizione in disoccupazione. Al momento del suo annuncio per il collocamento l'assicurato non ha consegnato all'amministrazione alcuna ricerca di lavoro relativa ai tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione, ovvero ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004. L'URC di \_\_\_\_\_, con decisione formale del 22 dicembre 2004, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione per 12 giorni (cfr. doc. 2). Con decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 l'amministrazione ha però ridotto la sanzione a 10 giorni di sospensione, poiché l'insorgente ha comprovato di avere effettuato tre ricerche di impiego nel mese di ottobre 2004 (cfr. doc. M). L'art. 42 LPGGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGGA." Nella fattispecie in esame, prima di emanare la decisione di sanzione, e meglio il 17 dicembre 2004 durante un colloquio di consulenza, il collocatore dell'insorgente ha reso attento quest'ultimo della circostanza di poter incorrere in una sanzione a causa del mancato compimento di ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione. Inoltre per valutare se il suo comportamento era passibile di sospensione o meno il consulente del personale ha invitato l'assicurato a trasmettere una copia del contratto di collaborazione concluso con la \_\_\_\_\_ nel mese di giugno 2004 (cfr. doc. 1). In simili circostanze il TCA constata che l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito del ricorrente già precedentemente all'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54). 2.11. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono effettuare delle ricerche di impiego prima di iscriversi in disoccupazione. Dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato quando si è annunciato per il collocamento non ha prodotto alcuna ricerca di lavoro per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 (cfr. doc. 1). Nella procedura di opposizione egli ha allegato tre ricerche di impiego effettuate il 19, 20 e 25 ottobre 2004 (cfr. doc. E-I). L'URC ritiene che l'assicurato non avrebbe dovuto limitarsi a compiere degli sforzi nel solo mese di ottobre

2004, bensì avrebbe dovuto attivarsi anche durante i mesi di agosto e settembre 2004 al fine di reperire una nuova occupazione. Allo stesso non era, infatti, stata garantita la continuità dell'attività presso la \_\_\_\_\_ tramite la costituzione della \_\_\_\_\_ (cfr. doc. M; consid. 1.2.). L'insorgente, dal canto suo, ha motivato il fatto di avere intrapreso degli sforzi volti all'ottenimento di una nuova occupazione soltanto nel mese di ottobre 2004, indicando che quando ha iniziato a svolgere l'incarico di consulenza per la \_\_\_\_\_ le intenzioni chiaramente definite erano quelle di costituire, alla fine dei quattro mesi previsti nell'accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A), la \_\_\_\_\_, di cui egli avrebbe assunto il ruolo di responsabile. Ciò sarebbe dimostrato dagli avanzati contatti intercorsi con una fiduciaria svizzera che da tempo aveva richiesto alle competenti autorità federali che nulla ostasse all'iscrizione al Registro di commercio della società citata. Anche i compiti svolti dall'assicurato - definizione della modulistica trilingue, ricerca e formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza pneumatici) e contatti con altri fornitori - preludevano alla creazione della ditta e non lasciavano prevedere che questa non sarebbe stata costituita. A mente del ricorrente, pertanto, cercare un impiego alternativo nei quattro mesi di attività presso la \_\_\_\_\_ sarebbe stato controproducente, irragionevole e contrario a ogni regola di buon senso. Quando, poi, egli ha avuto sentore che la sua occupazione sarebbe stata interrotta, si è attivato per trovare un altro impiego effettuando le ricerche del 19, 20, 25 ottobre 2004 (cfr. doc. I, V; consid. 1.3.; 1.5.).

2.12. Il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32). In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni: " Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäußerung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)" Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell'11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03): " Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Umzumutbarkeit, am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu verbleiben".

## **E. 2.2**

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung

und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)

2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv.

### **E. 2.13**

L'assicurato e la \_\_\_\_\_, il 7 giugno 2004, hanno concluso il seguente accordo: " Si concorda che con decorrenza 21/06/2004, per un periodo di mesi 4 dalla data indicata, il sig. RI 1 svolgerà un incarico di consulenza in territorio svizzero per la costituenda \_\_\_\_\_, avente ad oggetto la definizione della modulistica trilingue (contratti, documenti pubblicitari, moduli di convenzionamento, etc.) nonché la ricerca e la formazione della rete di assistenza (officine meccaniche, carrozzerie, assistenza pneumatici etc.), oltre a contatti con altri fornitori (fornitori veicoli, assicurazioni, etc.). Tale attività prevede un compenso fatturato pari a 7.500 (settemilacinquecento) franchi svizzeri mensili da bonificarsi il 30 di ogni mese, oltre le spese sostenute e documentate. Al termine del periodo di consulenza in caso di costituzione della \_\_\_\_\_, il Sig RI 1 assumerà il ruolo di responsabile di detta società. Il Sig. RI 1 si impegna comunque, sia in caso di evoluzione positiva che negativa, a non prestare concorrenza alla \_\_\_\_\_ sia in \_\_\_\_\_ che in Svizzera, ed a non diffondere le informazioni ricevute sulla struttura ed il funzionamento della stessa per un periodo di anni 3, in caso contrario il Sig. RI 1 sarà tenuto a riconoscere una penale pari a 25.000 (venticinquemila) franchi svizzeri." (Doc. A)

Secondo costante giurisprudenza, confrontato con l'interpretazione di un contratto, il giudice deve in primo luogo adoperarsi per determinare la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché attenersi unicamente alla denominazione o alle parole inesatte utilizzate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (interpretazione soggettiva; art. 18 cpv. 1 CO). Se la reale e concorde volontà delle parti non può essere stabilita, il giudice procede all'interpretazione delle dichiarazioni delle parti secondo il principio dell'affidamento (interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (cfr. DTF 129 III 118 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii, STF del 20 aprile 2005 nella causa A., 4C.462/2004, consid. 4.3.1.; STF del 2 giugno 2004 nella causa A., 4C.78/2004, consid. 5.1.). Il TCA, esaminato attentamente il chiaro tenore complessivo della "Lettera di incarico" del 7 giugno 2004 - che non dà adito a dubbi circa la reale volontà delle parti - osserva che, in casu, tra l'assicurato e la \_\_\_\_\_ è stato convenuto che all'insorgente venivano affidati dei compiti in Svizzera unicamente per il

periodo dal 21 giugno 2004 al 21 ottobre 2004. Il 7 giugno 2004, in effetti, da una parte, è stato precisato che il ricorrente avrebbe svolto un incarico di consulenza di quattro mesi. Dall'altra, è stato espressamente indicato che l'assicurato avrebbe in seguito ricoperto il ruolo di responsabile della \_\_\_\_\_ in caso di costituzione di detta società. Non era, dunque, ancora dato di sapere se la ditta in Svizzera sarebbe stata creata o meno. Inoltre anche l'impegno assunto dall'assicurato a non prestare concorrenza alla \_\_\_\_\_ sia in \_\_\_\_\_ che in Svizzera per tre anni sia in caso di evoluzione positiva che negativa dimostra che nel mese di giugno 2004, quando è stato sottoscritto l'accordo, tra le parti è stato solamente concordato l'incarico di quattro mesi. Il futuro per quel che concerneva la costituzione della \_\_\_\_\_ - e quindi l'assunzione definitiva dell'assicurato - risultava ancora incerto. In simili condizioni, in primo luogo, la "Lettera di incarico" del 7 giugno 2004 costituisce un contratto di lavoro di durata determinata. In secondo luogo, all'assicurato non era stato garantito il posto di responsabile della \_\_\_\_\_ a partire dalla fine del mese di ottobre 2004. Nemmeno nei mesi seguenti al mese di giugno 2004 è stata comunicata all'insorgente la risoluzione certa di fondare la nuova società in Svizzera. Ancora il 28 ottobre 2004 un responsabile di \_\_\_\_\_ ha inviato al ricorrente un messaggio di posta elettronica, da cui si evince che lo stesso a quell'epoca non aveva ricevuto una risposta definitiva dal Consiglio di amministrazione della ditta sul da farsi in merito al progetto Ticino - se proseguire o meno (cfr. doc. D). Pertanto l'assicurato durante tutta la durata del suo incarico per la \_\_\_\_\_ non poteva ragionevolmente avere la certezza di venire assunto quale responsabile a far tempo dal mese di ottobre 2004. Visto che la costituzione della società in Svizzera non era ancora stata decisa definitivamente, nemmeno poteva essergli stata garantita l'attività di responsabile. L'insorgente piuttosto sperava di poter continuare la collaborazione con la \_\_\_\_\_. La mera speranza, tuttavia, non è sufficiente per esonerare dall'obbligo di compiere ricerche di impiego negli ultimi tre mesi di un contratto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.12.).

L'affermazione del ricorrente secondo cui vi era una seria intenzione di continuare l'attività, siccome il termine del proprio incarico presso la \_\_\_\_\_ non ha avuto luogo il 21 ottobre 2004, bensì dopo qualche settimana, ossia il 7 novembre 2004 (cfr. doc. I, C; consid. 1.3.), è pure irrilevante ai fini della presente vertenza. In effetti, l'insorgente già il 19 ottobre 2004, ovvero precedentemente alla fine dell'incarico, prevista dall'accordo per il 21 ottobre 2004 (cfr. doc. A), ha inoltrato la sua candidatura per un posto di direttore presso la \_\_\_\_\_, specificando di avere appreso in quei giorni che la sua attività sarebbe stata interrotta a breve termine (cfr. doc. F). La stessa precisazione è, del resto, stata indicata il 25 ottobre 2004 nella lettera con cui ha postulato per un impiego quale responsabile amministrativo presso la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. G). Queste ricerche attestano che, nonostante il suo incarico presso la \_\_\_\_\_ si sia prolungato di un paio di settimane, l'assicurato ben sapeva che lo stesso sarebbe terminato entro il 21 ottobre 2004, data menzionata nell'accordo del 7 giugno 2004. Relativamente al fatto che egli, nei suoi scritti ai potenziali datori di lavoro abbia puntualizzato che solo in quei giorni aveva appreso che il suo rapporto di impiego si sarebbe concluso a breve termine, va rilevato che agli atti non risulta nessun documento precedente alle lettere di candidatura che comprovi questa asserzione. La data della fine dell'impiego presso la \_\_\_\_\_ risulta invece dall'accordo del 7 giugno 2004 (cfr. doc. A). Inoltre, la semplice intenzione, pur seria che sia, da parte di un datore di lavoro di continuare un rapporto di impiego con un assicurato non è sufficiente per esonerare quest'ultimo dall'obbligo di cercare una nuova attività, se tale continuazione non viene garantita. In casu, come già evidenziato, non emergono elementi che permettano di

dedurre che l'attività di responsabile era stata garantita al ricorrente. Di conseguenza l'assicurato, essendo al beneficio di un contratto di durata determinata e nutrendo soltanto la speranza di essere assunto quale responsabile della \_\_\_\_\_ per la Svizzera, avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi al fine di reperire un nuovo impiego già a partire dal mese di agosto 2004 (cfr. STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30). L'insorgente, per contro, nei mesi di agosto e settembre 2004 non ha effettuato alcuna ricerca. 2.14. Per quel che attiene al mese di ottobre 2004, occorre rilevare che l'assicurato ha compiuto tre ricerche di lavoro scritte. Più precisamente il 19 ottobre 2004 egli ha postulato quale direttore presso la \_\_\_\_\_ sulla base di un'inserzione sul \_\_\_\_\_ (cfr. doc. F), il 20 ottobre 2004 ha inviato il proprio curriculum alla \_\_\_\_\_ (cfr. doc. H) e il 25 ottobre 2004 ha risposto a un annuncio della \_\_\_\_\_ apparso sul \_\_\_\_\_ per un impiego quale responsabile amministrativo (cfr. doc. G). Le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.00.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.99.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27-28). Nel caso di ricerche scritte, comunque, può essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.) Nel caso concreto, dunque, all'assicurato che ha risposto per iscritto a degli annunci apparsi su un quotidiano locale non può essere imputato il fatto di avere effettuato delle ricerche in un lasso di tempo breve di circa una settimana, e meglio dal 19 al 25 ottobre 2005. Egli ha, tuttavia, compiuto soltanto tre ricerche. Esse, come peraltro indicato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2.), devono essere ritenute insufficienti dal profilo quantitativo. Al riguardo va, in effetti, rammentato che secondo costante giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo, devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.5.). 2.15. In simili condizioni, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo svolto delle ricerche di impiego nei mesi di agosto e settembre 2004 e avendo compiuto degli sforzi insufficienti dal profilo quantitativo nel mese di ottobre 2004 (cfr. consid. 2.13., 2.14.), ha violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge e deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.). Per quanto concerne l'entità della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese, mentre è di 4 giorni la sospensione minima irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.8.). Nel caso di specie l'URC ha inflitto all'assicurato 10 giorni di sospensione (4 giorni per le mancate ricerche del mese di agosto 2004 + 4 giorni per le mancate ricerche del mese di settembre 2004 + 2 giorni per le insufficienti ricerche del mese di ottobre 2004). Tutto ben considerato, la sospensione di 10 giorni inflitta all'assicurato dall'amministrazione risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.8.). La decisione su opposizione del 10 gennaio 2005 va, quindi, confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è respinto. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni II

presidente  
Cattaneo

Il segretario Daniele  
Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.